

## AVVISO

### **COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 3, LETTERA B), DEL PROTOCOLLO N. 1 DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO ECONOMICO INTERINALE TRA LA COSTA D'AVORIO, DA UNA PARTE, E LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DALL'ALTRA**

*Roma, 26 gennaio 2022* – Con avviso 2021/C 520/07, pubblicato nella GUUE del 27.12.2021, la Commissione europea ha comunicato che l'Unione ha soddisfatto i requisiti amministrativi di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del protocollo n. 1 dell'APE interinale fra la Costa d'Avorio e l'Unione europea.

Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2022 è applicabile il cumulo tra l'Unione europea e altri paesi dell'Africa occidentale<sup>(1)</sup>, altri Stati ACP e i paesi e territori d'oltremare dell'Unione europea, come previsto dall'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del protocollo n. 1 dell'APE interinale Costa d'Avorio-UE.

In particolare, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, del protocollo n. 1 dell'APE, gli esportatori nell'Unione potranno considerare materiali provenienti dai richiamati paesi e territori come materiali originari dell'Unione se incorporati in un prodotto ottenuto nell'Unione ed esportato verso la Costa d'Avorio nell'ambito dell'APE, subordinatamente alle altre condizioni di cui all'articolo 7.

L'articolo 7, paragrafo 2, del protocollo n. 1 dell'APE consente agli esportatori dell'Unione di considerare che le lavorazioni o le trasformazioni effettuate in altri Stati ACP che applicano un APE almeno a titolo provvisorio o nei PTOM sono state effettuate nell'Unione su un prodotto ottenuto nell'Unione ed esportato in Costa d'Avorio nell'ambito dell'APE, subordinatamente alle altre condizioni di cui all'articolo 7.

L'elenco completo dei paesi con i quali è applicabile il cumulo di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del protocollo n. 1 dell'APE è contenuto nella suddetta Comunicazione della Commissione, reperibile al seguente link: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C\\_.2021.520.01.0008.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A520%3AFULL](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.520.01.0008.01.ITA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A520%3AFULL)

---

<sup>1</sup> Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone e Togo.